

Statuto

COSTITUZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1

Denominazione e scopi

1.1 - Si costituisce fra i Dottori Commercialisti, i professionisti che all'estero svolgono la professione omologa a quella del Commercialista e le loro associazioni e confederazioni, in Italia e all'estero, che aderiscono al presente statuto un'Associazione denominata "**UNIONE INTERNAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI**" - in inglese "**INTERNATIONAL UNION OF YOUNG ACCOUNTANTS**", in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come "IUYA".

1.2 - L'Associazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed i professionisti che svolgono la professione omologa all'estero, e che operano a livello internazionale, i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria in Italia ed all'estero, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio delle attività professionali anche all'estero, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario e favorire le attività di internazionalizzazione dei professionisti e dei loro clienti, di sviluppare la collaborazione con professionisti che all'estero svolgono la professione omologa a quella del Commercialista e le loro associazioni e confederazioni e coinvolgere tutti attivamente nella vita sociale dell'Associazione con il fine di sviluppare l'azione dell'Associazione a livello internazionale.

Essa aderisce all'**UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI** (qui di seguito in breve denominata "Unione Nazionale") accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.

1.3 - IUYA deve svolgere attività propositiva verso gli associati e verso l'Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti e professionisti che svolgono la professione omologa all'estero con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

L'Associazione, che è apolitica e non ha scopo di lucro, si propone di formare figure specialistiche in grado di affiancare le aziende italiane nei complessi percorsi di internazionalizzazione commerciale e produttiva. Lo scopo viene perseguito anche in collaborazione con istituzioni e/o organizzazioni di carattere governativo e non.

1.4 - Il presente statuto viene redatto anche in lingua inglese.

ARTICOLO 2

Durata

2.1 - IUYA ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

Sede

3.1 - IUYA ha la propria sede presso la sede dell'UNGDCCEC in Roma alla Circonvallazione Clodia, 86 e potrà essere trasferita altrove, anche all'estero, su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio di Amministrazione e dopo aver ottenuto un parere vincolante della Giunta UNGDCCEC, senza dover apportare modifiche allo statuto. L'associazione potrà avere una sede secondaria e può aprire sedi nei Paesi europei ed extraeuropei

ARTICOLO 4

Rapporti con l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

4.1 - L'Unione Internazionale aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale. L'Unione Internazionale può aderire anche ad altre associazioni e/o confederazioni internazionali ma non nazionali.

ARTICOLO 5

Attività

5.1 - IUYA almeno una volta all'anno deve svolgere la propria attività attraverso l'organizzare di convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi.

Inoltre potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
- promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione e delle attività di internazionalizzazione;
- formare figure specialistiche in grado di affiancare i clienti nei complessi percorsi di internazionalizzazione commerciale e produttiva;
- lo scopo viene perseguito anche in collaborazione con istituzioni e/o organizzazioni di carattere governativo e non;
- promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli associati;
- aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;
- proporre la partecipazione alla vita sociale e al raggiungimento degli scopi dell'associazione a soggetti che all'estero svolgono la professione omologa a quella del Commercialista e le loro associazioni e confederazioni;
- partecipare ad associazioni internazionali della medesima o di diversa categoria professionale, previo parere dell'Unione Nazionale;
- realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 6

Patrimonio

6.1 - Il patrimonio di IUYA è composto:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie;
- c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

6.2 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione all'Unione Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7

Associati

7.1 - Di IUYA possono far parte i Commercialisti, tirocinanti, professionisti che all'estero svolgono la professione omologa a quella del Commercialista e le loro associazioni e confederazioni.

7.2 - IUYA comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, e Associati Onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

7.3 - Sono **Associati Effettivi** i Commercialisti iscritti alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili in Italia, i professionisti che all'estero svolgono la professione omologa a quella del Commercialista e le loro associazioni e confederazioni, e gli studi in forma Stp o in altra forma analoga all'estero. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Unione.

7.4 - Sono **Associati Aderenti** i Commercialisti iscritti nella sezione B dell'Albo e i professionisti che all'estero svolgono la professione omologa e le loro associazioni e confederazioni, le società di capitali, che si occupano di consulenza alle aziende in ambito economico giuridico. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Proviviri dell'Unione.

7.6 - Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati nella qualità di **Associati Onorari** coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso in ambito internazionale. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

7.7 - Gli Associati Effettivi, Aderenti pagano una quota annuale all'Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione, anche in misura differenziata per categoria e per tipologia di soggetto. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

7.8 - Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.

ARTICOLO 8

Dimissioni ed Espulsioni

8.1 - Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro l'anno finanziario successivo.

8.2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l'espulsione di un Associato. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ARTICOLO 9

Organi dell'Unione

9.1 - Gli Organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:

- l'Assemblea generale degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico.

ARTICOLO 10

Assemblea Generale degli Associati

10.1 - L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni altra volta che il Consiglio Di Amministrazione ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Di Amministrazione.

10.2 - L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Di Amministrazione. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Di Amministrazione, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:

- nomina dei membri del Consiglio Di Amministrazione e Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico;
- approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
- modifiche allo statuto;
- ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 - L'Assemblea è valida in **prima convocazione** se è presente almeno **1/3 (un terzo)** degli Associati aventi diritto al voto, ed in **seconda convocazione** qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera o posta elettronica almeno **8 (otto) giorni** prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

10.4 - **Non sono ammesse deleghe** per la partecipazione all'Assemblea Generale degli Iscritti.

10.5 - Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti **da almeno due mesi** all'Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Di Amministrazione.

10.6 - Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Probiviro Unico o Collegio dei probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Di Amministrazione, il quale convocherà senza indugio il Collegio dei Probiviri o il Probiviro che deciderà ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 11

Consiglio di Amministrazione

11.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di undici (11) componenti del CdA;

11.2 - La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio dei probiviri o di Probiviro Unico, **sono incompatibili** con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto ad eccezione dell'UNGDEEC. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata alla Giunta UNGDEEC all'atto della nomina.

L'assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di Presidente del Consiglio Di Amministrazione e di componente del Collegio dei Probiviri o di Probiviro Unico.

11.3 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri, tra cui il Presidente, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o da professionisti che all'estero svolgono la professione omologa a quella del Commercialista. Il Presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione; se manca la sua accettazione, lo stesso Presidente può attribuire la suddetta carica ad altri fra i componenti della lista designata dalla Giunta dell'UNGDEEC. I componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall'Assemblea generale degli Associati la quale sceglierà fra i componenti all'interno di una lista di nomi indicati dalla Giunta dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, stabilendone compiti e funzioni. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, decade dalla carica. Se nel corso del mandato vengono a mancare, anche per decadenza, uno o più amministratori, gli altri componenti rimasti in carica, provvedono a maggioranza alla sostituzione, previo parere vincolante della Giunta UNGDEEC, entro e non oltre sei mesi dalla decadenza dell'ultimo componente. In caso di inerzia o di improcedibilità da parte dei rimanenti oltre il termine previsto -l'intero Consiglio di Amministrazione decade e quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea Generale entro 60 gg perché provveda alla nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto ogni tre anni, dopo l'elezione della Giunta UNGDEEC, e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Di Amministrazione. I componenti del Consiglio Di Amministrazione sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta.

11.4 - Il Consiglio di Amministrazione *si riunisce almeno una volta all'anno*, anche in videoconferenza, ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di **almeno la metà più uno dei suoi membri in carica**. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

11.5 - Il Consiglio di amministrazione predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi. Il Consiglio di Amministrazione è l'unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

11.6- Il Consiglio di amministrazione redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. L'esercizio finanziario inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio. Il bilancio di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Generale, previo parere vincolante della Giunta UNGDEEC, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati entro il termine massimo del 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio a discrezione del Consiglio di Amministrazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Unione.

11.7 - L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Collegio dei Probiviri

12.1 - Il Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico, è nominato dall'Assemblea generale in base ad una lista di nomi predisposta dall'UNGDEEC, contestualmente al Consiglio di amministrazione (ai sensi dell'art.10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione.

12.2 - Il Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

12.3 - Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Il Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico dovrà essere indirizzato presso lo studio del Probiviro medesimo; il Probiviro provvederà senza indugio a riferire al Presidente dell'Unione delle decisioni prese.

ARTICOLO 13

Cooptazione

13.1 - Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo procederà come previsto al punto 11.3 ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

ARTICOLO 14

Disposizioni varie

14.1- Le cariche dell'Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l'Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio di amministrazione, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità.

14.2 - Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.

ARTICOLO 15

Modifiche dello Statuto

15.1 - Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.

15.2 - La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 2/3 (due terzi) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, **con successiva ratifica da parte dell'Assemblea**, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto **dell'UNIONE NAZIONALE** attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

In deroga alle norme statutarie, il Presidente dell'Unione Nazionale, Dott. Matteo De Lise, Presidente dell'Unione Internazionale, nel presente atto si dimette dalla carica di presidente di IUYA. Il presidente dell'UNGDCEC, e con lui la Giunta, indica quale Presidente dell'Unione Internazionale per il primo mandato, che rimarrà in carica fino a dopo l'elezione della Giunta UNGDCEC triennio 2023-2026, il Dott. Oreste Pepe Milizia. Da mandato al Dott. Oreste Pepe Milizia di formare la lista, che dovrà essere designata dalla Giunta dell'UNGDCEC, che verrà presentata all'Assemblea Generale la quale sceglierà i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Roma, 24 luglio 2020